



**CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
LA REGIONE "PUGLIA"**

**INERENTE
AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS
COVID-19**

Il Ministero dell'Interno nella persona del Prefetto di Bari quale Autorità delegata per il coordinamento in ambito regionale delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza

la Regione "Puglia" (in seguito denominata Regione), con sede a Bari, nella persona del Presidente

di seguito congiuntamente definiti "Parti";

PREMESSI E CONSIDERATI

- lo stato di emergenza nazionale sanitaria e di protezione civile in atto, relativo alla diffusione del contagio da virus Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le specifiche competenze della Regione "Puglia" in materia di sanità pubblica e di protezione civile;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che definisce finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e Trento e Bolzano e dagli Enti Locali;
- le funzioni di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile riconosciute alle Forze Armate e alle Forze di Polizia;
- la capillarità sul territorio regionale dei presidi territoriali di Polizia di Stato, della Legione Carabinieri "Puglia", della Guardia di Finanza Puglia;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;



- il decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazione con legge n. 35 del 22 maggio 2020 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell'art. 3, c. 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 5, c. 4, del DPCM dell'8 marzo 2020, ove compatibili con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e circolari esplicative;
- il Piano Operativo di emergenza COVID-19 della Regione Puglia, versione 1.1. del 02.03.2020;
- il decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27, che stabilisce all'art. 17 bis che *“al fine di garantire la protezione dell'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid – 19”,* il trattamento dei dati sanitari può essere effettuato *“con modalità semplificata ed anche oralmente”* nel rispetto, in ogni caso, delle misure a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati;
- il nulla osta alla stipula della presente convenzione espresso dal Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro con nota n. 0044316 del 14/07/2020.

CONVENGONO DI STABILIRE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 *(Oggetto e finalità)*

La presente convenzione ha per oggetto l'adozione di linee d'azione comuni tra le Parti volte al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 nell'ambito del territorio pugliese, attraverso l'individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con l'agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, nonché il rispetto di tutte le più generali prescrizioni contenute nei provvedimenti richiamati nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente convenzione, e di quelli che da essi dovessero ulteriormente discendere.



ARTICOLO 2 (Modalità di esecuzione)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate.

ARTICOLO 3 (Impegni delle parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano rispettivamente

per la Regione Puglia a:

- fornire i necessari punti di contatto telefonico e telematico del Sistema Sanitario Nazionale alle Questure ed ai Comandi interessati;
- fornire, in modalità telematica, idoneo materiale informativo e formativo in favore del personale chiamato alle attività di concorso alle strutture del Servizio sanitario di cui al primo alinea;
- fornire adeguato numero di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

per le Questure e i Comandi Legione Carabinieri Puglia e Regionale Guardia di Finanza Puglia a:

- integrare gli sforzi delle articolazioni del Sistema sanitario della Regione "Puglia" volti al contenimento della diffusione del contagio confermando l'azione di controllo sul territorio pugliese e la segnalazione di eventuali casi sospetti alle autorità competenti, secondo le disposizioni emanate sullo specifico tema dall'Autorità di Governo.

Ai fini delle attività di cui ai precedenti alinea, le Parti si impegnano a:

- assicurare idoneo scambio di informazioni sulla piattaforma regionale dedicata GIAVA Covid-19, che costituisce il data base di gestione dei dati sanitari della Regione Puglia nel quale sono registrati tutti i casi di contagio secondo le definizioni previste dal Ministero della Salute distinguendoli in: *caso sospetto*, *caso probabile* e *caso confermato*;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati sanitari che, vietato in termini generali, diviene lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, qualora sia necessario per finalità di pubblico interesse ritenute prevalenti, come previsto dal paragrafo 2, lettere g), h), e i) dell'art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



- al rispetto dei principi generali fissati nell'art. 5 del citato regolamento UE di – liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e minimizzazione dei dati – e del
- principio di responsabilità o *accountability*, con l'esatta individuazione del titolare e del responsabile del trattamento.

ARTICOLO 4 (Rendicontazione e dotazione finanziaria)

La Regione Puglia si impegna a ristorare gli oneri del trattamento economico spettante al rispettivo personale militare, di polizia e di finanza coinvolto per le ore di lavoro espletate in attuazione della presente convenzione, a consuntivo sulla base di specchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Servizio amministrativo delle Questure e dei predetti Comandi.

Il ristoro da parte della Regione Puglia degli oneri resi disponibili avverrà con le seguenti modalità:

- relativamente al personale della Polizia di Stato il ristoro degli oneri rimborsabili, fino alla concorrenza del 40% delle somme assegnate dalla Regione Puglia, riguarderanno il lavoro straordinario espletato dal personale in attuazione della presente convenzione;
- relativamente al personale dell'Arma dei Carabinieri il rimborso degli oneri, fino alla concorrenza del 40% delle somme assegnate dalla Regione Puglia, ove il Comando non opti per la permuta, dovrà avvenire, in entrata, con versamento delle somme a mezzo bonifico, direttamente sull'IBAN IT76V0100003245430010345800 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, corrispondente al cap. 3458 "*Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della Difesa e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della Difesa. Vendita di beni e servizi resi da Amministrazioni Statali ed altre entrate collegate o da riassegnare ai competenti stati di previsione*" dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Bilancio cgbilancio@carabinieri.it - crm38896@pec.carabinieri.it;
- relativamente al personale della Guardia di Finanza il ristoro degli oneri rimborsabili, fino alla concorrenza del 20% delle somme assegnate dalla Regione Puglia, ove il Comando non opti per la permuta in beni materiali, dovrà avvenire mediante effettuazione di test di screening sanitari nei confronti del suddetto personale

Le risorse complessivamente assegnate all'attuazione della presente Convenzione ammontano a complessivi € 1.000.000,00 a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia dell'esercizio finanziario 2020. Sempre nei limiti di tale importo, laddove lo stato emergenziale si protragga oltre il 31 dicembre 2020, è possibile prolungare le attività negli esercizi successivi.



ARTICOLO 5 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto, da parte del personale preposto, della massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ARTICOLO 6 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, il Ministero dell'Interno e la Regione Puglia – in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali – danno atto che lo scambio di dati oggetto della presente, inerente le attività strumentali volte al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 attraverso l'individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con l'agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, risponde a principi di liceità e conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Stante la base giuridica di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, all'art. 3 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, al d.l. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in l. 22 maggio 2020, n. 35, nonché al d.l. 16 maggio 2020, n. 33, ed al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di protezione civile, si impegnano ad assicurare idoneo scambio di informazioni fra Pubbliche Amministrazioni con gli strumenti previsti nella presente convenzione (Piattaforma regionale dedicata GIAVA Covid-19), in conformità alle disposizioni in materia di amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005, alle linee guida ed alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati.

La tipologia dei dati trattati dalle Parti ed oggetto di scambio riguarda: dati comuni e dati sanitari.

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali di rispettiva competenza, resi oggetto di scambio per condivisione all'interno della Piattaforma solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, ed assumeranno pertanto - in relazione all'utilizzo dei dati in questione nell'ambito della propria struttura organizzativa - la qualifica di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 7 del General Data Protection Regulation (GDPR), sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati, procedendo all'elaborazione di apposita Informativa Privacy ed all'implementazione del relativo Registro delle Attività di Trattamento ex art. 30 GDPR.



ARTICOLO 7 *(Modifiche alla Convenzione)*

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla presente Convenzione, nonché integrazioni alle attività di cui all'art. 3, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ARTICOLO 8 *(Legge applicabile e Foro competente)*

La presente Convenzione è regolata dalla legge dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi codici etici e regolamenti interni.

Le Parti concordano di definire secondo i principi della leale collaborazione tra istituzioni qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, ove non risolta in via transitoria, le Parti Individuano di comune accordo come competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 9 *(Durata e recesso)*

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa ed ha validità per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all'epidemia da virus Covid-19, ovvero alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione.

Le Parti si riservano il diritto di recesso per sopravvenute ulteriori e prioritarie esigenze dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Le Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della Convenzione, fatto salvo il diritto al risolto delle prestazioni già eseguite.



ARTICOLO 10
(Firma digitale)

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della l. n. 241/1990.

ARTICOLO 11
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione sono inviate ai seguenti indirizzi:

- per il MINISTERO DELL'INTERNO: (Prefettura di Bari: gab.prefba@pec.interno.it) (Questura di Bari: gab.quest.ba@pecps.poliziadistato.it);
- per la REGIONE: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;
- per il COMANDO REGIONALE CARABINIERI: tba38789@pec.carabinieri.it (Uff. OAIO);
- per il COMANDO REGIONALE PUGLIA - GUARDIA DI FINANZA: BA0210000p@pec.gdf.it

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per il Ministero dell'Interno
IL PREFETTO di BARI
Antonia Bellomo

Per la Regione Puglia
IL PRESIDENTE
Michele Emiliano